

TESTO UNICO SU PUBBLICO IMPIEGO

Articoli di interesse per il Personale Sanitario

Articolo 11 (Dirigenza ruolo sanitario). Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Viene stabilito, intervenendo sul comma 3-bis, che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale).

Articolo 20 (Mobilità e personale precario). Per quanto riguarda la mobilità, restano ferme le disposizioni già in atto. Inoltre, le amministrazioni, al fine di **superare il precariato**, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

- a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nello stesso periodo le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, **procedure concorsuali riservate**, in misura **non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili**, al personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

- a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Le amministrazioni possono tuttavia prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione. **In sostanza vengono prorogate di un ulteriore anno le scadenze già prorogate dal Milleproroghe** che a sua volta prorogava i termini previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione di nuovo personale del Ssn a fronte dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro europeo.

Il decreto Madia, inoltre, sempre per il personale del Ssn, proroga al 31 ottobre 2018 i termini per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre

2015, n. 208 sempre per far fronte al nuovo orario di lavoro europeo.

Articolo 23 (Salario accessorio). Si prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Presente nel testo inoltre un **vincolo finanziario all'incremento dei fondi**, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale disposizione garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massi